



CITTÀ DI PIOSSASCO

Città Metropolitana di Torino

Settore Ragioneria e Programmazione Finanziaria

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

(Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 27/04/2023)

INDICE

Art. 1 Scopo del regolamento

Art. 2 Definizione di spesa di rappresentanza

Art. 3 Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza

Art. 4 Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

Art. 5 Specifica delle spese di rappresentanza

Art. 6 Spese di rappresentanza fuori sede

Art. 7 Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

Art. 8 Gestione amministrativa e contabile

Art. 9 Rendicontazione

Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del servizio economato, istituito ai sensi dell'art. 153, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 81 del Regolamento comunale di contabilità, ne definisce le attribuzioni e le modalità per il loro espletamento, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le disposizioni contenute nei regolamenti comunali, con particolare riferimento al Regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA

1. Costituiscono spese di rappresentanza tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da esigenze di relazione, connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo di soggetto rappresentativo della comunità amministrata e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.
3. Le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo nel caso in cui siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa.

Art. 3 EVENTI PER I QUALI E' AMMISSIBILE IL RICORSO ALLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:

- a) visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;

- b) manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori;
- c) inaugurazione opere pubbliche;
- d) cerimonie e ricorrenze;
- e) omaggi floreali e altri doni in ricordo o in favore della Autorità di vertice.

Art. 4 SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

1. Le spese di rappresentanza per conto dell'Ente possono essere richieste dai seguenti soggetti:
 - a) Sindaco o Vice-Sindaco in sostituzione del medesimo;
 - b) Assessori nell'ambito delle rispettive competenze previa autorizzazione del Sindaco.
2. L'istruttoria degli atti di spesa verrà effettuata dagli uffici preposti a cui compete l'assunzione dell'impegno di spesa essendo responsabili dei capitoli di spesa in termini di PEG.
3. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti.

Art. 5 SPECIFICA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:
 - a) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale e politica;
 - b) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono cariche ufficiali (Prefetto, Questore, Assessori Regionali e/o Provinciali, etc.);
 - c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino le predette personalità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
 - d) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, gagliardetti, medaglie, libri, coppe, ecc..) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità o in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani

o stranieri) in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;

- e) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative;
- f) pergamena, bandierina, biglietti di auguri, omaggi per i centenari, per gli sposi uniti in matrimonio civile, per i nuovi nati, per acquisizione di cittadinanza;
- g) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio comunale;

Art. 6 SPESE DI RAPPRESENTANZA FUORI SEDE

Ai soggetti di cui all'art. 4 è consentito offrire colazioni ed omaggi (prodotti tipici del territorio, oggetti dell'artigianato locale, ecc.) anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza.

Art. 7 CASI DI INAMMISSIBILITA' DI SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dall'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli.
2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:
 - a) colazioni di lavoro e consumazioni varie, acquisiti di generi presso bar, ristoranti, trattorie, effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività istituzionali o di lavoro (riunioni, commissioni, ecc.);
 - b) spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
 - c) spese aventi lo scopo di promuovere non tanto l'Ente quanto i singoli amministratori in relazione alla loro attività politica;
 - d) spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2;
 - e) spese effettuate da soggetti non autorizzati (la spesa rimane a carico di chi la effettua);
 - f) spese per telegrammi e pubblicazione di necrologi riferite ad ex Amministratori, consiglieri e dipendenti poiché i destinatari delle stesse sono e esterni all'Ente;
 - g) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza, meri atti di liberalità.

3. Nella partecipazione ad iniziative di rappresentanza non possono essere sostenute spese per un numero di partecipanti in rappresentanza del Comune eccedente il numero degli ospiti, salvo motivate eccezioni autorizzate dal Sindaco.

Art. 8 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG ai competenti responsabili.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate, sulla base di idonea documentazione, dai competenti responsabili. La determinazione d'impegno deve contenere una dichiarazione attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta.
3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'esecuzione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia.
4. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'Economo comunale, secondo la disciplina prevista dall'apposito Regolamento comunale. In tal caso la richiesta di anticipazione economica deve essere accompagnata da una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, qualora tale elemento non emerga dall'atto di impegno, con allegata la relativa documentazione.

Art. 9 RENDICONTAZIONE

Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148, ed allegato al rendiconto della gestione.

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente incompatibile disposizione regolamentare.